

Provvedimento n. 10916 (C5301) BKW FMB ENERGIE/ELECTRA ITALIA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2002;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTO l'atto della società BKW FMB Energie AG pervenuto il 3 giugno 2002 relativo all'acquisizione da parte di tale società del controllo esclusivo della società Electra Italia Spa;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti

BKW FMB Energie AG (di seguito "BKW") è una società per azioni di diritto svizzero, operante prevalentemente in tale Stato. Essa svolge, direttamente o per il tramite di società controllate, attività di produzione, trasmissione e fornitura di energia elettrica oltre che attività di progettazione e costruzione di impianti elettrici.

BKW è controllata dal Cantone di Berna che detiene il 63,5% del capitale sociale.

Il fatturato di BKW nel 2001 è stato pari a circa 1000 milioni di euro nel mondo, circa 99 milioni di euro in Europa, e circa 62 milioni di euro in Italia.

ELECTRA ITALIA Spa (di seguito "Electra") svolge attività di acquisto, vendita, vettoriamento e distribuzione di energia elettrica e relativi servizi in Italia.

Electra era controllata, prima della realizzazione dell'operazione in esame, congiuntamente da E.ON Energie AG e da BKW.

Nel 2001 il fatturato realizzato in Italia da Electra è stato di circa 45 milioni di euro.

2. Descrizione dell'operazione

Il 22 febbraio 2002 BKW ha acquisito il controllo esclusivo della società Electra Italia Spa della quale deteneva in precedenza il controllo, congiuntamente con E.ON Energie AG.

3. Qualificazione dell'operazione

L'operazione notificata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato realizzato a

livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, della legge n. 287/90, prevista al momento della realizzazione dell'operazione (730 miliardi di lire nel febbraio 2002 pari a 377,014 milioni di euro).

Dalle informazioni fornite emerge che l'operazione di concentrazione è stata perfezionata in data 22 febbraio 2002, mentre è stata comunicata spontaneamente in data 3 giugno 2002.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società BKW FMB Energie AG la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione riguardante l'acquisizione del controllo esclusivo della società Electra Italia Spa;

b) di disporre l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società BKW FMB Energie AG, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "A" della Direzione Generale Istruttoria dai legali rappresentanti delle società BKW FMB Energie AG, ovvero da persone da essi delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauero

* * *